



SUA Nardò

Stazione Unica Appaltante
dei Comuni di Nardò e Ugento



sede legale: Comune di Nardò, P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 – Nardò

Prot.

Oggetto: Bando di Gara - Servizi di ingegneria e architettura (art. 157 co. 2 e art. 36 Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50) per il conferimento dell'incarico professionale di "DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE " relativamente all'appalto di VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO CUP F97B15000250008 - CIG 7117870C21

Risposta ai quesiti

QUESITO N.1

Relativamente all'art. 4. del disciplinare di gara, e precisamente:

- a pag.4, lett. iii, dove si legge: "... *avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e di architettura ...*"
- a pag. 6 al terzo capoverso, dove si legge: "*Il requisito di cui al punto iii non è frazionabile e non è cumulabile tra gli O.E. del R.T., pertanto per dimostrare il requisito richiesto è necessario portare uno o al massimo due servizi per ciascuna categoria di propria competenza.*"

si chiede se i cd. "servizi di punta" possano essere di mostrati soltanto con 1 servizio per ciascuna categoria, come indicato a pag. 6, terzo capoverso, oppure con 2 servizi per ciascuna categoria, come indicato a pag. 4 di 24 lett. iii.

RISPOSTA

Il possesso del requisito può essere indifferentemente dimostrato mediante un solo servizio, o al massimo due servizi, purchè di importo complessivamente non inferiore a quello richiesto.

QUESITO N. 2

Si chiede se i servizi in S.02 possano essere dimostrati con servizi in classe S.06, stessa categoria, ma con grado di complessità superiore (1,15).

RISPOSTA

Ai sensi della linea guida ANAC n. 1, paragrafo V, "Classi, categorie e tariffe professionali", ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Pertanto è possibile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando con prestazioni professionali ascrivibili alla categoria superiore S.06.

QUESITO N. 3

Un O.E. in possesso dell'Attestato di eseguita presa visione per la gara avente CIG 6775735966 stesso oggetto, può validamente produrre il suddetto attestato o deve richiederne un altro?

RISPOSTA

Trattandosi di distinta procedura, l'attestato di presa visione deve essere richiesto nuovamente, prendendo contatto col RUP ai recapiti indicati nel bando di gara.

QUESITO N. 4

Un O.E. che ha eseguito la progettazione esecutiva per conto dell'impresa esecutrice dell'appalto in oggetto può partecipare alla gara?

RISPOSTA

In conformità alla proposta di linea guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni sottoposte a consultazione pubblica dall'ANAC in data 29 aprile 2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21 giugno 2016, in osservanza delle previsioni dell'art. 111, comma 1, del Codice, quali proposte da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell'adozione del decreto ministeriale di competenza, par. 2 "Incompatibilità", "al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 42, comma 4, del Codice) e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria;*
- b) il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere; (...)"*

Nel merito, operando il Direttore dei lavori nell'interesse e in rappresentanza della stazione appaltante pubblica con un ruolo, per quello che riguarda i rapporti con l'appaltatore, latu sensu assimilabile a quello del dipendente pubblico, si ritiene che sussistano evidenti ragioni di incompatibilità dell'incarico con la precedente attività. A riguardo, l'art. 14, c.2, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, recita che "Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,

finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto (...)."

QUESITO N. 5

Nel bando di gara è previsto come requisito per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) un numero medio annuo di unità di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (...) in una misura pari o superiore a 4 unità. Lo stesso requisito è richiamato a pag. 10 del disciplinare di gara, mentre sempre nel disciplinare a pag. 5 per il medesimo requisito è prevista una soglia minima di n. 8 unità.

Si chiede di sapere quale sia la misura minima effettiva del requisito richiesto.

RISPOSTA

Sul punto si ritiene le previsioni del bando siano prevalenti rispetto a quelle (parzialmente) difformi del disciplinare di gara. Pertanto la misura minima del requisito richiesto è pari a 4 (quattro) unità, dovendo peraltro favorirsi la massima partecipazione al bando e assicurare il rispetto del generale principio di proporzionalità tra il requisito richiesto e la prestazione oggetto di affidamento.

Il termine per la presentazione delle offerte, come da avviso già pubblicato, è differito alle ore 12:00 del 11.8.2017.

Le domande eventualmente già presentate saranno ritenute valide a tutti gli effetti, e analogamente la documentazione successivamente prodotta, anche se contenenti riferimenti all'originaria data di scadenza. Resta salva la facoltà per i concorrenti che avessero già presentato la propria istanza di ritirare la propria offerta e di presentare nuova offerta sostitutiva entro il nuovo termine di scadenza.

Restano invariate le modalità previste dal Bando e dal Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte.

Con successivo avviso pubblicato esclusivamente sul sito web:

<http://lpp.nardo.puglia.it>

sarà comunicata la data della prima seduta pubblica della Commissione di Gara.

Nardò, li 04/08/17

Il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a e
Responsabile della SUA
F.to Ing. Cosimo Pellegrino